

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2498

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORRELLI**

Disposizioni concernenti la sospensione o il blocco dell’accesso alle piattaforme digitali nei riguardi dei responsabili di determinate condotte illecite nonché istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’etica digitale

Presentata il 3 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fatta salva l’attività svolta dalla Polizia postale e delle comunicazioni, il controllo, innescato per la maggior parte delle volte dalle segnalazioni di altri utenti, viene eseguito dagli amministratori delle piattaforme digitali e si concretizza nella verifica del rispetto delle clausole del contratto di adesione relative alle condizioni di servizio e dei *community standard*. Allo stato attuale la materia è disciplinata dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022; tale regolamento, al fine di rendere l’ambiente digitale più sicuro e trasparente, impone alle piattaforme l’obbligo di integrare nelle condizioni generali di servizio le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti impiegati per le attività di moderazione dei contenuti, ivi inclusi i meccanismi decisionali, siano essi automatizzati (al-

goritmici) o umani. Le piattaforme sono, altresì, tenute a predisporre un sistema interno di gestione dei reclami, volto a garantire agli utenti la possibilità di impugnare le decisioni adottate in merito alla rimozione di contenuti o alle misure limitative applicate ai loro *account*. L’autonomia riconosciuta alle piattaforme digitali nel definire, all’interno delle condizioni generali di servizio, le procedure, i criteri e gli strumenti per la moderazione e la conseguente rimozione dei contenuti, unitamente all’elevato numero di piattaforme coinvolte, determina una marcata eterogeneità applicativa che, come emerge dalla prassi, incide negativamente sull’efficacia complessiva di tali strumenti. Le pratiche di auto-moderazione stabilite ed effettuate dagli amministratori, infatti, risultano essere lacunose e approssimative con la conseguenza che le piattaforme

digitali continuano a rappresentare, di fatto, uno spazio privo di un controllo efficace, nel quale la diffusione di contenuti riconducibili all'incitamento all'odio, alla violenza e alla disinformazione può avvenire in maniera quasi indisturbata.

Visto lo sviluppo del fenomeno appare fondamentale la previsione di un'autorità indipendente rispetto alle piattaforme che possa decidere in maniera uniforme sui provvedimenti relativi ai contenuti illeciti.

Lo stesso legislatore europeo all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2022/2065 attribuisce al legislatore nazionale la possibilità di adottare ulteriori disposizioni in materia. È in questa direzione che si inserisce la presente proposta di legge, finalizzata a rendere l'ambiente della rete *internet* più sicuro rispetto alla proliferazione di messaggi di odio e di violenza.

La presente proposta di legge introduce disposizioni che limitano o impediscono l'utilizzo delle piattaforme digitali per i creatori di contenuti digitali che ricavano profitto dalla produzione e diffusione di contenuti, con almeno 5.000 seguaci (*follower*) nonché per gli utenti che utilizzano le suddette piattaforme per finalità ricreative, che diffondono messaggi di odio, contenuti violenti o ingannevoli. La proposta di legge prevede, altresì, sanzioni progressive, che vanno dall'ammonizione con obbligo di rimozione dei contenuti alla sospensione temporanea dalle piattaforme digitali, fino all'oscuramento dei profili e al divieto di aprirne di nuovi, anche per interposta persona.

L'autorità titolare dell'apertura e della chiusura del procedimento sanzionatorio è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che agisce di concerto con l'Osservatorio per l'etica digitale, appositamente istituito presso il Ministero dell'interno.

La proposta di legge prevede, altresì, misure educative, come campagne di sensibilizzazione e corsi di alfabetizzazione digitale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in collaborazione con esperti in materia di psicologia, diritto e comunicazione.

Nello specifico la proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, individuando tra i destinatari anche i creatori di contenuti digitali che, con un seguito di almeno 5.000 *follower* e ricavando profitto dalla produzione e diffusione dei contenuti, veicolano messaggi di odio, contenuti violenti o ingannevoli.

L'articolo 3 individua le condotte illecite che costituiscono il presupposto per l'applicazione delle limitazioni all'utilizzo delle piattaforme digitali, ricomprendendo tra queste la diffamazione, l'incitamento all'odio, l'apologia di reato, i comportamenti antisociali, la diffusione di informazioni false, le condotte fraudolente, la promozione di prodotti pericolosi, la manipolazione di minori o di soggetti vulnerabili, nonché la creazione di profili falsi.

L'articolo 4 disciplina le limitazioni progressive all'utilizzo delle piattaforme digitali, che vanno dall'ammonizione con obbligo di rimozione dei contenuti alla sospensione temporanea dalle piattaforme, fino all'oscuramento dei profili e al divieto di aprirne di nuovi, anche per interposta persona. Inoltre, in caso di reiterazione delle condotte illecite nei confronti del soggetto che le ha poste in essere può essere disposta l'interdizione perpetua dall'utilizzo delle piattaforme digitali.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni in caso di violazione o di tentata violazione delle limitazioni di utilizzo delle piattaforme digitali.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Osservatorio nazionale per l'etica digitale, che ha il compito di arginare il fenomeno della diffusione di messaggi di odio, di contenuti a carattere violento e della disinformazione, nonché di promuovere un utilizzo consapevole della rete *internet*.

L'articolo 7 regola la procedura di irrogazione delle limitazioni all'utilizzo delle piattaforme digitali.

L'articolo 8 prevede che lo Stato promuova iniziative di educazione all'utilizzo consapevole delle piattaforme digitali, nonché iniziative di alfabetizzazione mediatica, con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, mediante il coinvolgimento di esperti nelle discipline giuridiche, comunicative e psicologiche.

L'articolo 9 stabilisce che le piattaforme digitali operanti in Italia sono te-

nute a fornire supporto tecnico all'autorità competente, ad adottare misure efficaci per impedire l'utilizzo dei profili sospesi o bloccati ai sensi della legge e a garantire la trasparenza dei dati relativi all'interazione degli utenti e alla monetizzazione nell'ambito di eventuali indagini.

L'articolo 10 reca la clausola d'invarianza finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di contrastare l'abuso delle piattaforme digitali da parte degli utenti e dei creatori di contenuti digitali che diffondono messaggi lesivi della dignità altrui, dell'ordine pubblico e della corretta informazione, la presente legge introduce disposizioni che limitano o impediscono l'utilizzo delle suddette piattaforme.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) ai creatori di contenuti digitali titolari di profili con almeno 5.000 seguaci su una o più piattaforme digitali;

b) agli individui che ricavano guadagni diretti o indiretti dalla produzione di contenuti digitali;

c) agli utenti che utilizzano le piattaforme digitali per condividere contenuti o creare reti di contatti.

Art. 3.

(Condotte illecite)

1. Le limitazioni all'utilizzo delle piattaforme digitali di cui all'articolo 4 possono essere disposte, anche in via cautelare, nei confronti di soggetti di cui all'articolo 2 che le utilizzano per compiere una o più delle seguenti condotte illecite:

a) diffamare: pubblicare o diffondere contenuti falsi o denigratori su persone, fisiche o giuridiche, con l'intento di danneggiarne la reputazione;

b) incitare all'odio: promuovere o giustificare discriminazioni per motivi etnici, religiosi, sessuali o politici;

c) compiere atti di apologia di reato o comportamenti antisociali: esaltare atti violenti, vandalici, pericolosi o contrari alla legge;

d) diffondere notizie false: pubblicare sistematicamente notizie false su temi di interesse pubblico;

e) truffare o promuovere prodotti pericolosi: fare pubblicità, anche occulta, ingannevole o promuovere sostanze illegali o dannose;

f) manipolare minori o soggetti vulnerabili: utilizzare la propria influenza su soggetti deboli per ottenere vantaggi indebiti o per condizionare in modo improprio i loro comportamenti;

g) creare profili falsi: creare profili contenenti generalità, qualifiche o immagini non riconducibili alla propria identità, al fine di eludere le responsabilità personali derivanti dalle restrizioni previste dalle condizioni generali di servizio delle piattaforme digitali in materia di pubblicazione e condivisione di contenuti.

Art. 4.

(Limitazioni all'utilizzo delle piattaforme digitali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, che compiono una o più condotte di cui all'articolo 3, sulla base della gravità e della recidiva delle stesse, l'Autorità garante per le comunicazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, può disporre le seguenti limitazioni all'utilizzo delle piattaforme digitali:

a) ammonizione con obbligo di rimozione del contenuto e pubblica rettifica;

b) sospensione temporanea dell'utilizzo della piattaforma digitale da quindici giorni fino a dodici mesi;

c) esclusione dai sistemi di monetizzazione, quali pubblicità, sponsorizzazioni e affiliazioni;

d) oscuramento e blocco dei profili digitali personali e professionali;

e) divieto di apertura di nuovi profili digitali, anche se intestati a soggetti terzi, per il periodo stabilito.

2. In caso di reiterazione delle condotte di cui al comma 1, nei confronti del soggetto che le ha poste in essere può essere disposta l'interdizione perpetua dall'utilizzo delle piattaforme digitali.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'elusione, anche tentata, di una delle limitazioni all'utilizzo delle piattaforme digitali di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 6.

(Osservatorio nazionale per l'etica digitale)

1. Al fine di arginare il fenomeno della diffusione di messaggi di odio, di contenuti a carattere violento e della disinformazione, nonché di promuovere un utilizzo consapevole della rete *internet*, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Osservatorio nazionale per l'etica digitale, di seguito denominato « Osservatorio », con funzioni di monitoraggio e analisi dell'efficacia delle disposizioni della presente legge.

2. L'Osservatorio, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si avvale della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni per le attività di rilevamento dei dati sulla rete *internet* e sulle piattaforme digitali.

3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, un rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali nonché un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

4. L'Osservatorio redige annualmente un rapporto sull'attività svolta, con facoltà di proporre iniziative di sensibilizzazione sulle ricadute psicologiche e sociali del fenomeno.

5. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Procedura di irrogazione delle limitazioni all'utilizzo delle piattaforme digitali)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con l'Osservatorio, adotta un regolamento che stabilisce le modalità di determinazione e di irrogazione delle limitazioni e delle sanzioni di cui agli articoli 4 e 5, il cui procedimento si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione di cui al comma 2.

2. Le segnalazioni delle condotte di cui agli articoli 3 e 5 possono pervenire da cittadini, da enti, da piattaforme digitali o dall'autorità giudiziaria.

3. Il soggetto segnalato ha diritto a presentare memorie difensive entro dieci giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento.

Art. 8.

(Educazione e prevenzione)

1. Lo Stato promuove campagne di educazione all'utilizzo consapevole della rete *internet* e delle piattaforme digitali, nonché l'alfabetizzazione mediatica, in particolare nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, con il coinvolgimento di esperti in materia di diritto, comunicazione e psicologia, al fine di prevenire le condotte illecite di cui all'articolo 3.

Art. 9.

(Collaborazione delle piattaforme)

1. Le piattaforme digitali che operano in Italia sono tenute a:

a) fornire supporto tecnico all'autorità competente;

b) impedire l'utilizzo dei profili sulle piattaforme digitali da parte dei soggetti sanzionati ai sensi dell'articolo 4;

c) rendere trasparenti i dati di interazione degli utenti e di monetizzazione in caso di indagine.

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

